

**REGOLAMENTO (CEE) N. 146/91 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 1991**

che stabilisce un elenco di prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi in seguito all'incidente intervenuto nella centrale nucleare di Cernobyl

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi in seguito all'incidente intervenuto nella centrale nucleare di Cernobyl⁽¹⁾, segnatamente gli articoli 6 e 7,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90, la Commissione approva un elenco di prodotti esclusi dal campo di applicazione del detto regolamento;

considerando che numerosi prodotti agricoli importati da paesi terzi non presentano alcuna contaminazione radioattiva o una contaminazione radioattiva trascurabile dal punto di vista sanitario in seguito all'incidente di Cernobyl;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato ad hoc istituito con regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 è riportato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1991.

Per la Commissione
Carlo RIPA DI MEANA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1.